



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 27 maggio 2020 n.93

(Ratifica Decreto - Legge 3 maggio 2020 n.68)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto – Legge 3 maggio 2020 n.68 – Disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19 – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino;*
- *visto il Decreto – Legge 30 aprile 2020 n.66 “Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l'emergenza COVID-19;*
- *valutate, in particolare, la necessità e l'urgenza di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive disposte con i precedenti decreti – legge per consentire una progressiva ripartenza in sicurezza dei settori economici e della vita sociale;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 30 aprile 2020;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle sedute del 22 e 26 maggio 2020;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.4 del 26 maggio 2020;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 3 maggio 2020 n.68 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI PER UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Art. 1

(Misure generali di contenimento del contagio in Repubblica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino sono adottate le seguenti misure:

- a) è consentito lo spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio esclusivamente nel rispetto delle regole di cui all'Allegato 1, lettera a) del presente decreto-legge con particolare attenzione al distanziamento sociale e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - b) è vietato l'assembramento nei luoghi pubblici o privati;
 - c) è fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37°C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando l'apposito numero 0549-994001 istituito presso l'ISS;
 - d) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus. In tali casi l'assenza dal domicilio ovvero la sosta nelle aree comuni dei plessi condominiali è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
 - e) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. La Biblioteca di Stato è chiusa al pubblico, resta operativa esclusivamente per l'attività di prestito libri da effettuarsi previo appuntamento secondo le modalità stabilite dalla Direzione degli Istituti Culturali;
 - f) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato sia in territorio che all'estero;
 - g) è consentita in forma individuale, o eventualmente con accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti, l'attività motoria e sportiva all'aperto, nonché la caccia di selezione e l'addestramento cani nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui all'Allegato 1, lettera a), punto 5;
 - h) esclusivamente per gli atleti agonisti e di interesse nazionale indicati da CONS e da Federazioni sportive, l'attività sportiva in forma individuale può essere svolta anche in strutture al chiuso (palestre, piscine e similari), con accesso contingentato alla presenza contemporanea di un massimo di 5 soggetti e comunque di non più di 1 utente ogni 10 mq. In nessun caso è consentito l'utilizzo degli spogliatoi. Gli atleti agonisti minorenni dovranno avere l'autorizzazione del genitore o tutore. Restano sospese tutte le discipline sportive collettive. E' fatto obbligo, per le federazioni e società sportive, il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 nonché il rispetto di apposito protocollo sanitario definito dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie in concerto con il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese;
 - i) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico ritenuto indispensabile dalla Direzione dell'ISS, nonché del personale le cui funzioni siano necessarie a gestire le attività richieste dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie;
 - l) sono sospese le cerimonie istituzionali ovvero potranno essere celebrate in misura ridotta a seguito di apposita deliberazione assunta dal Congresso di Stato;
 - m) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, i convegni, i congressi, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere sociale, culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
 - n) le cerimonie religiose e i funerali sono consentiti nel rispetto dei presidi di sicurezza stabiliti con apposita delibera del Congresso di Stato in accordo con la Diocesi San Marino – Montefeltro;
 - o) i servizi per le sepolture sono garantiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto-legge.
2. Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui all'Allegato 1, lettera a), punto 5 del presente decreto-legge, ed evitando assembramenti. Le superiori disposizioni si applicano anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti o statutarie, fatte salve le disposizioni di cui al Decreto-Legge 29 marzo

2020 n.56. E' consentito l'utilizzo di sale pubbliche esclusivamente per riunioni di natura istituzionale e amministrativa, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto-legge.

3. Con apposite circolari emanate dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni potranno essere disciplinati o precisati i disposti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2

(Mobilità transfrontaliera)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Repubblica, salvo che per le seguenti eccezioni:

- a) spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro subordinato o altre esigenze lavorative;
- b) spostamenti per motivi di salute;
- c) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E' consentito raggiungere seconde case, camper, roulotte o imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione di residenza;
- d) visite ai congiunti.

2. Lo spostamento nei territori oltre confine, ivi compresi quelli delle province italiane limitrofe è consentito limitatamente per le motivazioni di cui al comma 1 e nel rispetto delle disposizioni negli stessi vigenti.

3. L'ingresso nel territorio della Repubblica di soggetti non residenti o soggiornanti, nel rispetto delle motivazioni di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito solo previo rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto-legge e previo rispetto delle disposizioni di mobilità vigenti nella provincia o regione di residenza.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3:

- a) gli spostamenti di cui al comma 1, lettera c), ad eccezione del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, sono ammessi solo con riferimento ai territori delle province italiane limitrofe;
- b) gli spostamenti di cui al comma, 1 lettera d) sono ammessi solo con riferimento ai territori delle regioni italiane limitrofe.

5. I soggetti residenti nei comuni italiani limitrofi, specificatamente autorizzati dalle rispettive amministrazioni locali secondo criteri concordati con le forze di polizia sammarinesi, in casi di stretta necessità legati all'approvvigionamento di generi alimentari, carburante ed altri generi di prima necessità sono autorizzati all'ingresso in territorio anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.

6. Al fine di favorire il controllo del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) con ordinanza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni sono stabilite eventuali chiusure anche temporanee di alcuni varchi di confine;
- b) le Forze di Polizia eseguono controlli dinamici sul territorio o sui confini anche acquisendo apposita autocertificazione della motivazione dello spostamento.

7. E' consentito lo spostamento da e verso i territori delle province italiane limitrofe per le attività motorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) e h) nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti.

8. La violazione delle prescrizioni previste al presente articolo è punita con sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto-legge.

Art. 3

(Licenze commercio al dettaglio)

1. Sono consentite le attività di commercio al dettaglio, ivi comprese quelle ambulanti, anche all'interno di grandi strutture e centri commerciali così come definiti all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n. 130.
2. E' altresì consentita la modalità di vendita telefonica e/o telematica con consegna a domicilio. In caso di consegne a domicilio è fatto obbligo all'esercente di indicare preventivamente al cliente in modo esplicito l'eventuale spesa aggiuntiva per la consegna.
3. E' fatto obbligo al gestore del centro commerciale di presidiare e monitorare, all'interno delle aree comuni del centro, il rispetto delle disposizioni di cui agli Allegati 1, 2 e 3.
4. Sono consentiti i mercati all'aperto con merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari. Nell'ambito delle proprie competenze è data facoltà alle Giunte di Castello di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta organizzazione dell'area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.
5. E' fatto obbligo, per gli operatori economici che esercitano le attività di cui al presente articolo, il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti Allegati: Allegato 1, Allegato 2, nonché Allegato 3 per quanto compatibile nonché il rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

Art. 4

(Licenze industriali e artigianali produttive, commercio all'ingrosso)

1. Sono consentite le attività industriali, artigianali produttive e di commercio all'ingrosso anche all'interno di grandi strutture e centri commerciali così come definite all'articolo 23 della Legge n.130/2010.
2. E' altresì consentita la modalità di vendita telefonica e/o telematica con consegna a domicilio. In caso di consegne a domicilio è fatto obbligo all'esercente di indicare preventivamente al cliente in modo esplicito l'eventuale spesa aggiuntiva per la consegna.
3. E' fatto obbligo al gestore del centro commerciale di presidiare e monitorare, all'interno delle aree comuni del centro, il rispetto delle disposizioni di cui agli allegati previsti al comma 4.
4. E' fatto obbligo, per gli operatori economici che esercitano le attività di cui ai precedenti commi, il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti Allegati: Allegato 1 e Allegato 3 per quanto compatibile nonché il rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

Art. 5

(Licenze di servizi, artigianali di servizi e libere professioni)

1. Sono consentite le attività di servizi, artigianali di servizi nonché libero professionali anche all'interno di grandi strutture e centri commerciali così come definite all'articolo 23 della Legge n. 130/2010.
2. E' fatto obbligo al gestore del centro commerciale di presidiare e monitorare, all'interno delle aree comuni del centro, il rispetto delle disposizioni di cui agli Allegati previsti al comma 14.
3. Sono consentite, a far data dal 18 maggio 2020, tutte le attività inerenti i servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri, tatuatori e similari). Per tali attività resta, altresì, consentita dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con modalità telefonica e/o telematica, l'attività di vendita di prodotti attinenti all'attività principale (prodotti estetici, olii, creme e similari). E' fatto obbligo all'esercente di indicare preventivamente al cliente in modo esplicito

l'eventuale spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio. Restano consentite le attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

4. Sono consentite le attività di impresa di manutenzione, pulizia e sanificazione degli ambienti presso le abitazioni private fermo restando il rispetto di tutti i presidi di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge. In ogni caso è fatto divieto di prestare tale attività all'interno del domicilio in presenza del soggetto privato.

5. Sono consentite, previa autorizzazione dell'Authority Sanitaria come indicato nell'Allegato 2, punto 3, le attività sanitarie (medici, medici chirurghi, dentisti, odontoiatri, veterinari o equivalenti) e le attività di fisioterapia, massaggi, ambulatori e/o poliambulatori specialistici. La superiore autorizzazione non è richiesta per prestazioni a carattere d'urgenza e non procrastinabili, giustificate da evidenze cliniche e comunque supportate da prescrizione medica.

6. A far data dal 18 maggio 2020 è consentita l'apertura dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari con servizio al tavolo, sia all'esterno che all'interno dei locali. Fino alla data sopra indicata e oltre per tali servizi e più in generale per le attività di vendita di generi alimentari resta consentita la consegna a domicilio nonché l'asporto.

7. A far data dal 18 maggio 2020 sono consentite le attività delle strutture ricettive, ivi comprese le eventuali attività interne di ristorazione e bar, rivolte ai clienti della struttura. E' sin da ora consentita la possibilità di svolgere attività di asporto e consegna a domicilio nei confronti di clienti esterni.

8. A far data dal 31 maggio 2020 sono consentite le attività di centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, palestre private, scuole di ballo e scuole di danza.

9. E' sospeso il servizio mensa, sino alla data del 31 maggio 2020, ad esclusione di quello sito presso l'Ospedale di Stato il cui accesso è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso l'ISS, e con modalità tali da non prevedere la presenza contemporanea di personale ospedaliero e personale amministrativo.

10. E' consentita l'attività di catering continuativo su base contrattuale.

11. E' consentita l'attività di consegna a domicilio da parte di corrieri e trasporto merci.

12. Sino alla data del 31 maggio 2020 è sospeso il servizio di trasporto pubblico, fatta eccezione per il servizio di trasporto pubblico erogato sulla base di accordi internazionali.

13. Sono consentite le attività edili, impiantistiche, cantieristiche, di cura e manutenzione di edifici, giardini e/o aree verdi. Sono consentite tutte le attività inerenti i cantieri pubblici. Le attività di cui al presente comma devono essere eseguite alla presenza di non più di 1 operaio ogni 10 mq.

14. E' fatto obbligo, per gli operatori economici che esercitano le attività di cui al presente articolo, il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti Allegati: Allegato 1, Allegato 2 relativamente alle licenze di servizi, artigianali di servizi e libero professionali, Allegato 3 per quanto compatibile nonché il rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

Art. 6

(Disposizioni comuni agli articoli 3, 4 e 5)

1. E' fatto obbligo al datore di lavoro delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 informare i propri dipendenti sulle misure di sicurezza da adottare e sul corretto utilizzo degli adeguati presidi per evitare il contagio. E' fatto obbligo al datore di lavoro, al fine di calmierare i rischi di contagio nella struttura aziendale, di verificare in fase di ingresso nel luogo di lavoro e durante i turni lavorativi, la presenza di sintomi in capo ai singoli dipendenti. Il datore di lavoro è tenuto a dare prova di aver effettuato tutti i controlli di cui al presente comma. Al fine della verifica dei sintomi in capo ai lavoratori in fase di ingresso nel luogo di lavoro, già informati mediante la diramazione di apposita circolare aziendale sul comportamento da assumere per la verifica del proprio stato di salute,

possono considerarsi valide anche autocertificazioni sottoscritte da parte dei lavoratori, come da modello di cui all'Allegato 5 al presente decreto-legge. In caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37°C), il datore di lavoro è tenuto ad isolare il dipendente, a contattare l'apposito numero 0549-994001 istituito presso l'ISS e ad applicare tutti i presidi di sanificazione previsti dall'Allegato n.1 del presente decreto-legge.

Art. 7

(Disposizioni comuni agli articoli 4 e 5)

1. I datori di lavoro organizzano i processi aziendali al fine di ridurre, indipendentemente dal lavoro già organizzato in più turni, di almeno il 50% la presenza dei lavoratori all'interno dell'azienda ferma restando l'applicazione del principio della rotazione dei dipendenti tenuto conto delle esigenze aziendali. Tale disposizione non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti. Tale disposizione non si applica altresì alle aziende del settore chimico-farmaceutico, a quelle che producono o commercializzano materiale e presidi sanitari utili all'emergenza e a quelle inserite nella filiera che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui all'Allegato 4 del presente decreto-legge.
2. Il datore di lavoro ha facoltà di ottenere una deroga alle disposizioni di cui al comma 1, avanzando apposita attestazione all'Ufficio Attività Economiche. L'attestazione dovrà elencare tutte le misure (presidi sanitari di cui all'Allegato 1 del presente decreto-legge) concretamente adottate dal datore di lavoro. Dovrà inoltre indicare in calce, in forma leggibile, il nome del legale rappresentante e dovrà essere sottoscritta dallo stesso. A fronte dell'invio della superiore attestazione l'attività economica può intendersi autorizzata ad operare sotto la propria totale responsabilità, fatti salvi i successivi controlli da eseguirsi in loco da parte dell'Ufficio Attività di Controllo che potrà avvalersi anche della collaborazione dei Corpi di Polizia, dell'Ispettorato del Lavoro, del Servizio di Prevenzione e Protezione, della Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo per la verifica dell'adeguatezza e della concreta applicazione dei presidi descritti e delle ragioni economiche per cui è stata richiesta la deroga. Nel caso in cui risultino mancanti unicamente le ragioni economiche a fondamento della richiesta di deroga la stessa dovrà essere revocata.
3. Si attuano, laddove tecnicamente possibile e limitatamente al periodo contingente all'emergenza sanitaria, in virtù delle varie tipologie di lavoro, le modalità di "lavoro dal domicilio", in riferimento ad ogni rapporto di lavoro, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell'accordo alle realtà datoriali e sindacali, all'Ufficio Attività Economiche ed all'Ufficio Attività di Controllo. Le attività economiche che optano per il "lavoro dal domicilio", unicamente per quei lavoratori per i quali, sulla base dell'organizzazione aziendale, si è optato per tale modalità, in tale situazione di emergenza, non potranno beneficiare dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni in base alle normative vigenti.

Art. 8

(Disposizioni relative all'attività giudiziaria)

1. Al fine di consentire l'organizzazione dei presidi indispensabili per la ripresa dell'attività ordinaria del Tribunale nonché il recupero dei giorni giuridici compresi sulla base del calendario giudiziario nei periodi di sospensione feriale si dispone quanto segue.
2. Il termine del periodo di ferie giudiziarie straordinario previsto all'articolo 1, comma 1, lettera cc) del Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 66 è prorogato al 24 maggio 2020. Il periodo di ferie giudiziarie si applica ad ogni causa, ricorso e procedimento penale, amministrativo e civile, anche di volontaria giurisdizione, esecuzione pendente o da instaurare nonché alle procedure concorsuali,

fatte salve le ragioni d'urgenza e qualora si tratti di decidere sulla libertà provvisoria, con gli effetti previsti dalla legge, in particolare, dagli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dall'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102.

3. Per il periodo di efficacia della sospensione di cui al comma 2 è in ogni caso sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza delle azioni, ricorsi ed impugnazioni nonché qualsiasi termine per il compimento di atti, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in cancelleria. Detti termini, ad esclusione degli atti da compiersi in giorni giuridici, ove vengano in scadenza in tale periodo sono prorogati di trenta giorni dalla conclusione del periodo di ferie straordinarie. La sospensione si applica anche ai termini di cui all'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n. 93.

4. L'attività di cancelleria e la regolamentazione degli accessi al Tribunale e agli sportelli saranno disciplinati fino al 24 maggio 2020, in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e all'articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e successive modifiche, mediante disposizioni del Dirigente del Tribunale in conformità alle disposizioni generali adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica. Dal 5 maggio 2020 è comunque consentita l'ordinaria attività di consultazione dei fascicoli processuali secondo le modalità organizzative emanate dal Dirigente del Tribunale.

5. Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze ed ogni altro incumbente, la cui data sia già stata fissata e ricada nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 24 maggio 2020, fatta salva la valutazione del giudice in relazione all'urgenza. Cessata la sospensione, tali udienze sono fissate d'ufficio dai giudici, anche in deroga ai termini stabiliti dalla legge, nel rispetto dei turni stabiliti dal Dirigente per l'utilizzo dei locali idonei.

6. In deroga a quanto previsto all'articolo 18, comma 1, della Legge 28 giugno 1989 n. 68 il giudice può stabilire, previo accordo con le parti, che l'udienza in presenza sia sostituita da un contraddittorio meramente cartolare, mediante deposito di memorie entro il termine dell'udienza originariamente fissata. I giudici amministrativi di ogni grado dovranno provvedere al rinvio delle udienze di discussione già fissate al fine di garantire il rispetto del termine previsto per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, terzo periodo, della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

7. Sono escluse dalla sospensione, limitatamente al periodo di ferie giudiziarie straordinario, tutte le attività che, per disposizione del giudice, e in accordo con le parti, possano svolgersi con la modalità di videoconferenza o comunque mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

8. Il calendario giudiziario è modificato come segue: sono giorni giuridici i seguenti giovedì 28 maggio, 4 giugno, 18 giugno, 25 giugno, 2 luglio, 9 luglio, 16 luglio, 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto.

9. La sospensione feriale estiva decorre dal 10 agosto al 6 settembre 2020 con tutti gli effetti previsti dalla legge sui processi penali, civili e amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dell'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102. Alla cessazione di tale periodo riprende in vigore il calendario giudiziario stabilito in via ordinaria con gli effetti previsti dalla legge per i processi civili, penali e amministrativi.

10. Per evitare assembramenti in Tribunale nel giorno giuridico e ferma restando la scadenza del termine nel giorno giuridico indicato dal calendario giudiziario, come modificato dal presente decreto-legge, si stabilisce che le attività processuali da svolgersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì. Gli accessi degli avvocati saranno regolati con provvedimento organizzativo adottato dal Dirigente del Tribunale di concerto con l'Ordine degli Avvocati e Notai.

11. Per facilitare lo svolgimento degli incumbenti previsti dal comma 10 si stabilisce che la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale del personale amministrativo del Tribunale sia definito dal Direttore della Funzione Pubblica, sentito il Direttore di Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.

12. Tutte le attività da compiersi all'interno del Tribunale devono essere svolte nella rigorosa osservanza delle misure igienico-sanitarie e nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale.

Art. 9

(Misure di prevenzione nel settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dell'istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale)

1. Con riferimento al settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dell'istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale, si adottano le seguenti misure:
 - a) permane la sospensione dei Servizi Socio-educativi per la Prima Infanzia, pubblici e privati, e ogni attività didattica della Scuola dell'Infanzia. Permane inoltre la sospensione della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nel CFP-UPAL, nell'Università degli Studi e nell'Istituto Musicale, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di svolgimento delle attività didattiche, curricolari e formative a distanza avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
 - b) al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
 - c) sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
 - d) le scuole di ogni ordine e grado, il CFP-UPAL, l'Università degli Studi, l'IMS, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico o formativo;
 - e) i competenti organi dell'Amministrazione, fatto salvo quanto indicato nel presente decreto-legge, concordano con le Organizzazioni Sindacali ulteriori modalità e termini di gestione dei periodi di assenza dal lavoro del personale docente e non docente, tenendo conto della riduzione dei servizi resi e, conseguentemente, delle esigenze di personale in servizio;
 - f) i dirigenti scolastici delle Scuole Elementari, Medie Inferiori e Secondaria Superiore ed il Dirigente del CFP-UPAL attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Tali modalità dovranno essere definite e verificate nell'ambito del competente Consiglio del Dipartimento Istruzione, da convocarsi con la partecipazione del Dirigente del CFP-UPAL;
 - g) in deroga alla vigente normativa in materia, le modifiche al calendario scolastico di cui alla superiore lettera a) nonché le ulteriori eventuali modifiche al calendario scolastico 2019/2020 ed il calendario scolastico 2020/2021 sono proposti dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, senza necessità del parere della Consulta per l'Istruzione;
 - h) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Sono altresì sospese tutte le trasferte fuori confine di personale dipendente della Pubblica Amministrazione allargata, qualora non sia indispensabile per motivi sanitari, diplomatici o inderogabili esigenze di servizio;
 - i) fermo restando quanto previsto dalle superiori lettere, la riammissione nei servizi socio-educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico nel solo caso in cui durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il minore abbia sofferto di malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria. Per evitare assembramenti presso i locali della pediatria, ove possibile tale certificazione dovrà venire richiesta dai genitori tramite e-mail o lettera al reparto di pediatria.

Art. 10

(Interventi educativi per alunni con disabilità)

1. E' dato mandato alla Segreteria di Stato per l'Istruzione, con la collaborazione della Segreteria di Stato per la Sanità per quanto riguarda le garanzie dei presidi, di attivare,

approntando le migliori modalità e fino al termine del corrente anno scolastico, interventi educativi rivolti agli alunni con disabilità, a partire dalle buone pratiche già poste in essere nel periodo di sospensione delle attività in presenza da parte degli insegnanti di sostegno di ogni ordine e grado, con il loro coinvolgimento.

Art. 11

(Disposizioni per evitare il contagio sui luoghi di lavoro pubblici)

1. I Dirigenti e Direttori del Settore Pubblico Allargato hanno l'obbligo di informare i propri dipendenti sulle misure di sicurezza da adottare nonché sul comportamento da assumere per la verifica del proprio stato di salute.
2. La Direzione Generale della Funzione Pubblica e i Direttori delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici dotano i propri dipendenti degli adeguati presidi per evitare il contagio ed approntano modalità di verifica, in fase di ingresso nel luogo di lavoro, della presenza di sintomi in capo ai singoli dipendenti. Ove non sia disponibile il termometro a infrarossi frontale, al fine della verifica dei sintomi in capo ai lavoratori in fase di ingresso nel luogo di lavoro, possono considerarsi valide anche dichiarazioni sostitutive sottoscritte da parte dei lavoratori, sulla base dei modelli adottati dalle competenti Direzioni Generali; in caso di presentazione di dichiarazioni sostitutive, il datore di lavoro pubblico ha facoltà di effettuare verifiche a campione.
3. In caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37°C), tutti i Direttori e Dirigenti sono tenuti ad isolare il dipendente, a contattare l'apposito numero istituito presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale e ad applicare tutti i presidi di sanificazione previsti.
4. La verifica sulla presenza di sintomi è effettuata anche nei confronti dell'utenza che accede agli uffici pubblici. Anche ai fini di tale verifica si applica quanto previsto al comma 2, secondo periodo.

Art. 12

(Presentazione di domande, istanze, dichiarazioni verso la Pubblica Amministrazione)

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, dall'articolo 10, comma 5, secondo periodo della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e dall'articolo 3, comma 2 della Legge 20 luglio 2005 n.115 nonché da norme speciali, le domande, istanze e dichiarazioni avanzate da cittadino o residente o soggiornante in Repubblica, che non abbia la qualifica di operatore economico, si ritengono valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge nonché validamente presentate e trasmesse ad un ufficio dell'Amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio se formate quale documento elettronico ed inoltrate a mezzo servizio elettronico di recapito certificato (SERC), senza necessità di fare pervenire l'originale analogico, salvo che l'ufficio o organo ricevente lo richieda motivando tale determinazione. Alla domanda, istanza e dichiarazione formata e presentata ai sensi del precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 7bis, primo periodo del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9.

Art. 13

(Obbligo per gli operatori economici di utilizzo della firma digitale e del servizio elettronico di recapito certificato per la presentazione di domande, istanze e dichiarazioni all'Amministrazione)

1. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 2, comma 3 della Legge 20 luglio 2005 n.115 e da norme speciali che disciplinano l'utilizzo di portali e software per la presentazione, deposito e gestione dei documenti amministrativi, le domande, istanze e dichiarazioni di operatori economici

sammarinesi sono presentate e trasmesse dagli stessi all'Amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio unicamente nella forma del documento elettronico sottoscritto con firma elettronica qualificata inoltrato a mezzo servizio elettronico di recapito certificato (SERC) al domicilio digitale dell'ufficio, organo o gestore competente. I documenti elettronici costituenti allegati alla domanda od istanza principale, purché non contenenti dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico stesso, sono validamente presentati e trasmessi senza necessità di essere sottoscritti con firma elettronica qualificata e senza necessità di fare pervenire l'originale analogico, salvo che l'ufficio o organo ricevente lo richieda motivando tale determinazione.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'adozione di delibere del Congresso di Stato che definiscano le tempistiche e modalità di applicazione nonché eventuali deroghe con riferimento a tipologie di operatori economici, specifici procedimenti ed attività amministrative.

Art. 14

Articolo soppresso.

Art. 15

(Sanzioni)

1. Fatto salvo che non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all'atto dell'accertamento e limitatamente alle attività economiche la diffida alla regolarizzazione entro ventiquattro ore delle inosservanze rilevate. Alla scadenza del termine indicato, sarà effettuato ulteriore controllo e, qualora non siano stati perfettamente rimossi gli inadempimenti accertati, sarà applicata immediatamente la sospensione della licenza di esercizio per giorni trenta. La sospensione così disposta dai Corpi di Polizia, l'Ispettorato del Lavoro, l'Ufficio Attività di Controllo, il Servizio di Prevenzione e Protezione, la Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo deve essere comunicata entro il giorno successivo all'Ufficio Attività Economiche per gli adempimenti di competenza.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 del presente decreto-legge da parte delle attività di cui all'Allegato 4 del presente decreto-legge, nonché delle attività delle filiere che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui al medesimo allegato (laboratori produttivi di generi alimentari e similari) è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

3. Per la sanzione di cui al comma 2 è esclusa la facoltà di oblazione volontaria.

4. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative indicate nell'articolo 36 bis del Decreto-Legge n.66/2020 è fissato in 60 giorni.

Art. 16

(Screening sierologico sulla forza lavoro sammarinese)

1. Al fine di sostenere l'attività lavorativa, per contenere il rischio di contagio a fronte dell'incremento della mobilità dei lavoratori, è avviato uno screening sierologico per l'identificazione di anticorpi IgM e IgG verso SARS-CoV-2, sulla forza lavoro attiva sammarinese.

2. L'attività di screening non sostituisce nessuna delle misure di contenimento già prescritte dai decreti-legge in vigore, che devono già essere state implementate nell'ambiente di lavoro, oltre ad eventuali misure incrementali adottate dall'impresa.

3. L'attività di screening individua le gradualità dei prelievi in base al numero degli occupati alla data del 31 marzo 2020. I criteri e le modalità organizzative sono stabilite dall'ISS e avranno cura di coinvolgere il medico del lavoro eventualmente incaricato.
4. L'impossibilità di effettuare il test per causa non imputabile all'ISS o il rifiuto alla misura definita al comma 1, da parte del lavoratore, comporta, per il medesimo, una astensione obbligatoria temporanea dal lavoro senza accesso ad alcuna delle misure di sostegno al reddito, fino ad esecuzione del test che verifichi esito negativo, o in caso di ulteriore rifiuto fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19. Le assenze dal lavoro di cui al presente comma non costituiscono causa giustificativa del licenziamento.
5. A fronte dell'esecuzione del test, all'ISS viene riconosciuta, da parte del datore di lavoro, una parziale compartecipazione alla spesa della prestazione fissata in euro 15,00 cadauna.

Art. 17

(Disposizioni per i servizi socio educativi per la prima infanzia convenzionati con lo Stato)

1. Durante la chiusura dei servizi socio educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, è sospeso il pagamento delle rette da parte delle famiglie sia per le strutture pubbliche che con riferimento ai posti convenzionati delle strutture private.
2. La misura del contributo dello Stato alle strutture per la prima infanzia convenzionate previsto dall'accordo di cui alla delibera del Congresso di Stato n.33 del 20 gennaio 2020 è ridefinito con riferimento al periodo di chiusura delle predette attività disposto in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Art. 18

(Norma di coordinamento)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 19, 5, 6, comma 2, 8, 9, comma 3, 10, 11, 14, 17, 27, 29, 33, 34 e 35 del Decreto-Legge 30 aprile 2020 n.66 hanno efficacia sino al 17 maggio 2020. Nel periodo decorrente dal 5 al 17 maggio 2020 il limite di cui al predetto articolo 10, comma 2 del Decreto - Legge n.66/2020 può essere superato in caso di motivate esigenze legate al rispetto di scadenze amministrative e procedurali nonché all'aumento delle attività, previa autorizzazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 del Decreto Legge n.66/2020 permangono efficaci nella loro attuale formulazione sino al 17 maggio 2020. A decorrere dal 18 maggio 2020, le norme di cui al predetto articolo 11 si applicano unicamente ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato che prestino la propria attività in settori coinvolti dalle misure e limitazioni di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 9 del presente decreto-legge. I dipendenti pubblici che permangano in regime di trattamento retributivo ridotto (TRR) anche successivamente al 18 maggio 2020, ad esclusione del personale docente della UO Scuola dell'Infanzia, hanno, tuttavia, il diritto di utilizzare eventuali congedi ordinari e recuperi orari residui dell'anno 2019 nonché congedi ordinari, permessi straordinari retribuiti e recuperi orari maturati nell'anno 2020.
3. Il termine temporale di efficacia delle disposizioni di cui al Decreto-Legge 30 aprile 2020 n.66 previsto dall'articolo 36, comma 1 non si applica alle norme di cui agli articoli 11, comma 9, 12, 13, 15 del medesimo decreto-legge.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 20, 23, 24, 24bis, 25, 30, 35bis del Decreto-Legge 20 aprile 2020 n. 66 producono effetti fino alla data di cessazione dell'emergenza sanitaria.

Art. 19
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto – legge producono effetti a partire dalle ore 00.00 di martedì 5 maggio 2020 fino alle 24.00 di domenica 31 maggio 2020, salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli.
2. E' facoltà del Congresso di Stato ovvero delle singole Segreterie competenti per materia dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto-legge.
3. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti nonché nell'ambito delle attività del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, ivi comprese le attività di polizia ed ogni altra ad esso connesse vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto.
4. Il Congresso di Stato, in via straordinaria, per la durata del presente decreto-legge e in funzione dell'evoluzione epidemiologica, è autorizzato, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, ad adottare apposite delibere con le quali ampliare o restringere il novero delle attività da assoggettare alle disposizioni di cui ai precedenti articoli per quanto applicabili. È prerogativa del Congresso di Stato modificare altresì le date di apertura e gli allegati connessi alle misure delle suddette attività.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 maggio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

